

DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025
213/2025/R/EFR

**CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI REGOLATORIE IN MATERIA DI CONCLUSIONE DEL
REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 199/21**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1341^a riunione del 27 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 maggio 2015;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (di seguito: decreto ministeriale 30 dicembre 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 612/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2024, 457/2024/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2025, 78/2025/R/efr (di seguito: deliberazione 78/2025/R/efr) e le osservazioni pervenute durante la consultazione postuma.

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio introdotto:
 - nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dal decreto legislativo 387/03. Inizialmente erano ammessi solo gli impianti di produzione aventi potenza fino a 20 kW, mentre successivamente tale soglia è stata estesa prima a 200 kW nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 (si vedano in particolare la legge 244/07 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2008) e poi a 500 kW nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2015 (si veda il decreto-legge 91/14). Le richiamate soglie non si applicano nel caso del Ministero della Difesa;
 - nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, dal decreto legislativo 20/07, limitatamente agli impianti di produzione aventi potenza fino a 200 kW;
- il servizio di scambio sul posto è alternativo al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete ed è stato disciplinato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto. Tale servizio consente di compensare economicamente le partite dell'energia elettrica immessa in rete in un'ora con le partite dell'energia elettrica prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione;

- il servizio di scambio sul posto è erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) al cliente finale presente all'interno di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC) ovvero al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti (cd. scambio sul posto altrove) e si concretizza, previa stipula di una convenzione di durata annuale solare tacitamente rinnovabile, nella corresponsione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dal cliente finale per l'energia elettrica prelevata e il valore dell'energia elettrica immessa in rete;
- ai sensi della normativa precedentemente richiamata, nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili aventi potenza superiore a 20 kW, ai fini dell'ammissione alla disciplina dello scambio sul posto rileva la data di entrata in esercizio degli impianti di produzione (e non delle eventuali singole sezioni dei medesimi impianti di produzione): ciò ha comportato, ad esempio, che un impianto di produzione entrato in esercizio prima del 2015 non potesse essere potenziato oltre i 200 kW senza perdere il diritto allo scambio sul posto. Di conseguenza, anche la convenzione di scambio sul posto ha sempre avuto come riferimento l'impianto di produzione nel suo complesso con la relativa prima data di entrata in esercizio e non le singole sezioni componenti: in altri termini, nel caso di interventi di potenziamento successivi, è stata mantenuta un'unica convenzione di scambio sul posto, senza prevedere periodi di validità distinti per singola sezione dell'impianto di produzione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9 del decreto legislativo 199/21 prevede:
 - al comma 1, che nei successivi decreti ministeriali di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano definiti tempi e modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/11, al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi;
 - al comma 2, che, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1, il regime di scambio sul posto sia soppresso. I nuovi impianti di produzione che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli del medesimo decreto legislativo 199/21 alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite ovvero al ritiro dedicato dell'energia disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;
 - al comma 3, che i decreti ministeriali di cui al comma 1 stabiliscano, inoltre, i criteri e le modalità per la graduale conversione al meccanismo previsto dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 199/21 degli impianti di produzione in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024;
- l'articolo 4-ter del decreto-legge 181/23 prevede:

- al comma 4, che, *“Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l’ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:*
 - a) *priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;*
 - b) *applicazione delle modalità di ritiro dell’energia di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [NdR: è il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A], anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.”;*
- al comma 5, che *“Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell’erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall’anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall’ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.”;*
- al comma 6, che *“Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.”;*
- il decreto ministeriale 30 dicembre 2024, a cui rimanda l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 199/21, è entrato in vigore il 28 febbraio 2025;
- per effetto dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 gli impianti di produzione che entrano in esercizio dopo il 29 maggio 2025 (cioè decorsi 90 giorni dalla data del 28 febbraio 2025) non possono più accedere allo scambio sul posto.

CONSIDERATO CHE:

- il Testo Integrato Scambio sul posto, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, prevede quanto di seguito riassunto;
- l'utente dello scambio è il soggetto a cui il GSE eroga il servizio di scambio sul posto;
- il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal medesimo GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità. Tale istanza deve essere presentata al GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, affinché il servizio di scambio sul posto trovi applicazione dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione; in caso contrario, lo scambio sul posto ha inizio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
- il GSE stipula con il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto (convenzione di scambio sul posto) secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal TISP e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità;
- la convenzione di scambio sul posto stipulata tra GSE e utente dello scambio è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata che avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 78/2025/R/efr, ha dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21, prevedendo che solo gli impianti di produzione che entrano in esercizio entro il 29 maggio 2025 possano accedere allo scambio sul posto;
- l'Autorità, con la medesima deliberazione 78/2025/R/efr e per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, ha altresì previsto che:
 - gli utenti dello scambio debbano inoltrare al GSE l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto non oltre il 26 settembre 2025 (cioè 210 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 dicembre 2024), al fine di concludere anche le procedure per l'ammissione allo scambio sul posto, in vista della successiva definizione delle procedure gradualmente per la fuoriuscita dal medesimo regime di scambio sul posto di cui all'articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge 181/23;
 - i gestori di rete, in relazione alle richieste di connessione presentate, informino tempestivamente i richiedenti in merito a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dalla medesima deliberazione 78/2025/R/efr, con particolare riferimento alle richieste di connessione presentate con il

- Modello Unico di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), del TICA e aggiornino le proprie modalità e condizioni contrattuali (MCC);
- i gestori di rete, nel caso di richieste di connessione contenenti la richiesta di attivazione del regime di scambio sul posto per le quali la data di entrata in esercizio sia successiva al 29 maggio 2025, comunichino tempestivamente al soggetto richiedente la necessità di indicare una diversa modalità di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete ai fini dell'attivazione della connessione;
 - il GSE dia tempestiva evidenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dalla medesima deliberazione 78/2025/R/efr;
 - inoltre, l'Autorità, con la deliberazione 78/2025/R/efr e per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento:
 - ha ritenuto opportuno di non sottoporre la medesima deliberazione 78/2025/R/efr a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità, fatta salva la definizione della data ultima (26 settembre 2025) entro cui sia possibile presentare istanza al GSE per accedere al servizio di scambio sul posto;
 - ha ritenuto necessario comunque assicurare, con riferimento alla data di cui al precedente alinea (26 settembre 2025), la partecipazione dei soggetti interessati, tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A e dal relativo Allegato A, fissando alla data del 24 aprile 2025 il termine ultimo entro cui i soggetti interessati potessero presentare all'Autorità osservazioni e proposte;
 - nell'ambito della consultazione postuma avviata con la deliberazione 78/2025/R/efr è stato presentato un solo contributo all'Autorità; tale contributo non si riferisce all'ambito della medesima consultazione postuma ma alla data ultima (29 maggio 2025) entro cui gli impianti di produzione devono entrare in esercizio per potere accedere allo scambio sul posto. Al riguardo, si evidenzia che la data del 29 maggio 2025 discende da disposizioni normative e non da scelte dell'Autorità e pertanto non può essere oggetto di modifica da parte della medesima Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare che la data ultima entro cui inoltrare al GSE l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto sia il 26 settembre 2025, come previsto dalla deliberazione 78/2025/R/efr, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e recepito dalla medesima deliberazione 78/2025/R/efr

DELIBERA

1. di confermare che la data ultima entro cui inoltrare al GSE l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto sia il 26 settembre 2025, come previsto dalla deliberazione 78/2025/R/efr, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e recepito dalla medesima deliberazione 78/2025/R/efr;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini